

## Relazione illustrativa

### Titolo I - Disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente

#### Art. 1- Trattamento fiscale dei familiari a carico

Con l'articolo 1 si provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell'IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall'imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.

In particolare, si apportano modifiche all'art. 12, comma 4-ter, del TUIR, al fine di superare talune criticità emerse a seguito dei mutamenti normativi operati su tale disposizione dall'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192.

Il citato art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 192/2025, infatti, nel novellare il predetto comma 4-ter, ha stabilito che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel citato art. 12 del TUIR, si considerano familiari: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto; le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Inoltre, con l'inserimento del secondo periodo del comma 4-ter, si è chiarito che se una disposizione fiscale fa riferimento, oltre che ai citati familiari, anche alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 12 del TUIR, ovvero se fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni (art. 12, comma 2, del TUIR).

La novella legislativa, tuttavia, nell'introdurre il requisito della convivenza o della presenza di assegni alimentari nei confronti degli "altri familiari" di cui all'art. 433 c.c., ha fatto emergere dubbi nell'applicazione degli incentivi fiscali previsti per il *welfare* aziendale dall'articolo 51 del TUIR.

In tale contesto, infatti, il requisito della convivenza introdotto dall'art. 1, comma 2, del D.lg. n. 192/2025, con efficacia per l'intero anno 2025, per gli "altri familiari", non era stato considerato ai fini della fruizione dei piani di *welfare* relativi all'anno 2025, con conseguente perdita a posteriori delle agevolazioni di cui all'art. 51 del TUIR da parte dei contribuenti che hanno fruito delle medesime in favore degli "altri familiari" non conviventi.

Alla luce di ciò, con l'articolo 1 si intende eliminare il riferimento al requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari per quanto concerne l'applicazione di disposizioni che fanno riferimento ai familiari di cui all'art. 12 del TUIR senza richiedere la sussistenza delle condizioni ivi previste, vale a dire anche se non sono fiscalmente a carico.

Al contempo, mediante la modifica del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, si chiarisce che laddove le disposizioni fiscali richiedano la condizione di "familiare fiscalmente a carico", con riguardo agli "altri familiari" di cui all'art. 433 c.c. si richiede l'ulteriore requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari, oltre, ovviamente, alla presenza dei requisiti reddituali di cui all'art. 12, comma 2, del TUIR.

In tal modo disciplinata la questione, la fruibilità delle agevolazioni previste a favore dei familiari è riconosciuta in favore delle persone che ne potevano godere nella vigenza dell'art. 12 del TUIR alla data del 31 dicembre 2024.

A tale scopo il **comma 2** dell'articolo 1 stabilisce che il medesimo si applica a partire dal periodo d'imposta 2025.

### **Art. 2 - (Disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit – auto aziendali e optional)**

Con l'**articolo 2** si provvede a modificare la disciplina della determinazione del valore dei *fringe benefit* di cui all'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell'**articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2023, n. 111**, che prevede la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile e dell'incremento dell'efficienza energetica.

In particolare, con l'**articolo 2** si intende semplificare la disciplina riguardante il trattamento fiscale dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.

Con il **comma 1**, che novella l'art. 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si conferma una tassazione forfetaria determinabile sulla base delle tabelle ACI e differenziata a seconda della tipologia di alimentazione dei veicoli, così come già stabilito dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). Ai fini della determinazione forfetaria dei valori dei fringe benefit, la nuova disciplina non fa più riferimento al requisito della nuova immatricolazione come condizione da verificare al momento dell'assegnazione dei veicoli, bensì, ai fini della misura della tassazione da applicare (sempre di tipo convenzionale) fa esclusivo riferimento all'anzianità del veicolo assegnato.

Infatti, con la nuova disposizione il criterio convenzionale di tassazione si applicherà nei termini già previsti per il 2025 a condizione che il veicolo non superi i cinque anni di vetustà. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del compimento del quinto anno di vetustà del veicolo si applicherà un aggravio della tassazione consistente in un incremento del valore fiscalmente rilevante del 50 per cento di quello determinato per gli anni precedenti.

Inoltre, venendo meno il requisito della nuova immatricolazione, la disposizione si applica anche nei casi di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.

Altresì, con il comma 1 si colma una lacuna normativa che a legislazione vigente porta alla mancata tassazione degli accessori e degli allestimenti (c.d. optional) installati nei veicoli aziendali e non valorizzati nelle tabelle ACI. Per queste ipotesi il valore del *fringe benefit*, determinato secondo i criteri sopra descritti, viene incrementato del 5 per cento.

Pertanto, dopo aver quantificato in tal modo il valore del *fringe benefit*, si scomputa l'ammontare complessivo addebitato al dipendente (sia per l'utilizzo dell'auto che per gli optional) e si ottiene l'importo da assoggettare a tassazione.

Inoltre, con il **comma 2** è rimodulata la clausola di salvaguardia disciplinata dall'articolo 1, comma 48-bis, della citata legge n. 207 del 2024, introdotto con l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, ciò al fine di escludere l'applicazione del criterio del valore normale.

In particolare, è estesa l'applicazione del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024 ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025. Viene, inoltre,

espressamente previsto che esso si renda applicabile anche ai casi di veicoli riassegnati a dipendenti diversi dal primo assegnatario.

In ogni caso, la misura del *fringe benefit* è così determinata fino a quando il veicolo non raggiunge il quinto anno di vetustà. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del compimento del quinto anno di vetustà del veicolo il valore del fringe benefit è incrementato della metà, così come previsto, a regime, dal nuovo art. 51, comma 4, lettera a), terzo periodo, del TUIR, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Con il **comma 3** le nuove modalità di tassazione degli optional previsto dall'art. 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del TUIR, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono applicate, a partire dal 1° gennaio 2026, anche in relazione ai veicoli soggetti al regime di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 48-bis, della legge n. 207 del 2024, così come modificato dal comma 2 del presente articolo. Inoltre, si prevede che sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalità di tassazione dei valori relativi agli optional di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, introdotto con il comma 1 del presente articolo. Infine, si stabilisce che non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

Con il **comma 4**, infine, si prevede che le nuove disposizioni si applichino a partire dal periodo d'imposta 2026, anche per i veicoli concessi in uso nel 2025, fatta eccezione per i veicoli che fruiscono del vecchio regime, in vigore al 31 dicembre 2024, in virtù del citato art. 1, comma 48-bis, della legge n. 207/2024.

## **Titolo II - Disposizioni in materia di redditi di lavoro autonomo**

### **Art. 3 - Trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta**

Con l'**articolo 3** si provvede a modificare la disciplina da applicarsi in caso di cessione a titolo oneroso o di compensazione di crediti d'imposta agevolativi, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell'**articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111**, che prevede il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale.

Nello specifico, l'**articolo 3** definisce il trattamento fiscale da applicarsi in caso di cessione a titolo oneroso o di compensazione di crediti d'imposta agevolativi, quindi diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, ivi compresi quelli relativi agli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Superbonus).

In particolare, con il **comma 1**, si precisa che i proventi derivanti da tali operazioni rientrano fra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, in proporzione alla quota compensata nel caso di crediti d'imposta compensati, e che tali proventi sono soggetti a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (26%).

Nella nuova norma si precisa che concorrono, comunque, alla formazione del reddito di lavoro autonomo i crediti che costituiscono il compenso dell'attività artistica o professionale prestata.

In merito alla decorrenza con il **comma 2** si stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 54 e seguenti del TUIR possono, tuttavia, applicare le disposizioni del comma 1 ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, è ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. Resta fermo che non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

### **Titolo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI D'IMPRESA**

#### **Capo I - Determinazione del reddito per le imprese agricole**

##### **Art. 4 - Modifiche in materia di determinazione del reddito per le imprese agricole**

La disposizione di cui al **comma 1** interviene su specifiche norme del TUIR con finalità di coordinamento sistematico e di chiarimento applicativo in materia di qualificazione e determinazione dei redditi relativi alle attività agricole. Le modifiche apportate si ritengono funzionali all'attuazione dell'**articolo 5, comma 1, lett. b), n. 1) e n. 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111** (di seguito, anche, "delega fiscale"),

In particolare, l'aggiornamento dell'articolo 32 del TUIR, contenuto nel **comma 1, lettera a)**, si rende necessario alla luce dell'evoluzione della disciplina delle attività agricole che, dopo le modifiche introdotte dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2024, comprende, accanto alla coltivazione e all'allevamento, anche la produzione vegetale svolta in immobili censiti al catasto dei fabbricati, di cui alla lettera *b-bis*) del comma 2.

L'intervento sul primo comma dell'articolo 55 del TUIR, attuato con il **comma 1, lettera b)**, è, anch'esso, di mero coordinamento e chiarisce che rientrano nel perimetro del reddito d'impresa, ove superino i limiti dell'articolo 32, non solo le attività indicate alle originarie lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR, ma anche quelle *medio tempore* introdotte alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del medesimo comma 2, eliminando in radice ogni dubbio interpretativo.

Il richiamo operato chiarisce, pertanto, che, ove siano superati i limiti di agrarietà, tutte le attività comprese in tale intervallo concorrono a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR, anche se non organizzate in forma d'impresa, in continuità con la *ratio* originaria della disposizione.

La modifica all'articolo 56-*bis*, comma 4, del TUIR, effettuata con il **comma 1, lettera c)**, ha finalità di coordinamento delle disposizioni ivi contenute. In particolare, si conferma che la disciplina contenuta nel suddetto articolo si applica - oltre che all'impresa individuale (inclusi i casi di impresa familiare e impresa coniugale), alle società semplici e alle società di fatto a esse assimilate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR - alle società agricole che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 per la determinazione catastale del reddito d'impresa nei limiti dell'articolo 32 del TUIR.

Ne sono esclusi, pertanto - come nella disciplina previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2024 - le società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società di capitali che non hanno esercitato l'opzione di cui al citato comma 1093, determinando il reddito d'impresa nei modi ordinari.

#### **Capo II - Avvicinamento valori contabili e fiscali**

## **Art. 5 - Revisione della disciplina della derivazione del reddito imponibile dall'utile dell'esercizio**

L'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (di seguito, anche, "delega fiscale") prevede di: *"semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, fermi restando i principi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto, attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili e il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico [...]"*.

Con le disposizioni del presente articolo si intende dare seguito al criterio direttivo sopraenunciato introducendo a regime disposizioni di varia natura che, in parte, avevano già riguardato fattispecie disciplinate dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026) e, più in particolare, dall'articolo 1, comma 131, che ne aveva, tuttavia, limitato gli effetti al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a), c) e f)**, modificano alcuni articoli del TUIR, con l'obiettivo di razionalizzare il regime fiscale applicabile alla valutazione dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); in particolare, si tratta dei titoli obbligazionari iscritti nell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie. L'intervento mira, altresì, ad allineare il trattamento fiscale, con specifico riguardo sia alle imprese OIC *adopter* sia ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, prescindendo, altresì, dalla circostanza che le obbligazioni siano quotate o meno.

Con le disposizioni di cui al **comma 1, lettera a)**, sono sostituiti integralmente i commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 94 del TUIR, ridefinendo il regime fiscale di valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), iscritti nell'attivo circolante (o *held for trading* per i soggetti IAS/IFRS *adopter*). In particolare, il nuovo comma 4 dell'articolo 94 del TUIR stabilisce che la svalutazione delle obbligazioni rilevata al conto economico concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del TUIR senza alcun limite; ne consegue che la valutazione effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito di periodo.

In altri termini, a seguito delle modifiche indicate nel **comma 1, lettera a)**, sia per le imprese OIC *adopter* sia per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, il valore dei titoli obbligazionari iscritti nell'attivo circolante (o *trading*) è allineato al valore contabile.

Il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 94 del TUIR viene riformulato per ragioni di coordinamento con le modifiche apportate al precedente comma 4 appena commentato.

Il **comma 1, lettera c)**, sostituisce il comma 2 dell'articolo 101 del TUIR, ridefinendo il regime delle minusvalenze relative ai beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Il nuovo testo *in primis* conferma che si applicano le disposizioni dell'articolo 94 per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie costituite dai beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e); tuttavia, stabilisce che le minusvalenze dei titoli obbligazionari, iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, sono deducibili solo se realizzate, e precisamente nei casi previsti dall'articolo 86, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 (cessione, risarcimento, fuoriuscita dal patrimonio). Ne consegue che le oscillazioni di valore delle obbligazioni immobilizzate sono sterilizzate ai fini del reddito di periodo (fino al realizzo dei titoli in esame) sia per le imprese OIC *adopter* sia per i soggetti che adottano i

principi contabili internazionali (e per queste ultime a prescindere dal fatto che siano rilevate a conto economico o a *other comprehensive income* - OCI).

Va da sé che il nuovo regime fiscale trova applicazione anche in relazione alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) detenute dalle imprese OIC o IAS/IFRS *adopter*, assimilati, ai fini fiscali, alle obbligazioni.

In ragione di quanto appena descritto, con il **comma 1, lettera f)**, si sopprime, all'interno della lettera c) del comma 1 dell'articolo 110 del TUIR, il periodo secondo cui: "*Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte*".

Il **comma 2** introduce norme finalizzate a disciplinare la fase transitoria per i beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (e mantenute in tale comparto anche nei periodi d'imposta successivi), stabilendo, in particolare, che, a partire dal periodo d'imposta successivo, le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. Il regime transitorio trova applicazione per i soggetti diversi da coloro che adottano in bilancio i principi contabili internazionali.

Il differente regime trova la sua *ratio* nella circostanza che le imprese che adottano i principi contabili internazionali, sulla base del previgente regime fiscale (ai sensi dell'articolo 110, comma 1-bis, lettera a), del TUIR), deducevano le riduzioni di valore dei titoli obbligazionari ovvero assoggettavano a tassazione le rettifiche di segno positivo al momento in cui le stesse fossero imputate nel conto economico. Nei casi in cui, invece, le rettifiche di valore (positive o negative) iscritte in bilancio non transitavano nel conto economico, le stesse (già) non concorrevano alla formazione del reddito complessivo.

Di conseguenza, stante quanto sopra indicato, alle obbligazioni immobilizzate detenute dai soggetti IAS/IFRS *adopter*, al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, si applica, a partire dal periodo d'imposta successivo, direttamente, la nuova disciplina fiscale che, in sintesi, stabilisce per tali obbligazioni la concorrenza alla formazione del reddito della differenza positiva o negativa tra il valore di realizzo dei beni in esame e il valore fiscale definito al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Diversamente, per i titoli obbligazionari rilevati nell'attivo circolante, per i soggetti diversi da coloro che adottano gli IAS/IFRS, eventuali divergenze tra valore contabile e fiscale sono automaticamente "assorbite", al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, mediante il concorso alla formazione del reddito dell'eventuale divergenza tra valori contabili e fiscali.

Con il **comma 1, lettera b)**, si interviene sull'articolo 95, comma 6-bis, del TUIR razionalizzando la disciplina relativa alla deducibilità dei componenti negativi correlati alla rilevazione delle operazioni con pagamento basato su azioni, secondo le regole contabili internazionali contenute nell'IFRS 2.

La disposizione, dunque, fa riferimento a tutte le tipologie di operazioni con pagamenti basati su azioni proprie anche se emesse da altre società del gruppo, qualora si determini la rilevazione di componenti negativi nel conto economico, in applicazione dei principi contabili internazionali e, in particolare, secondo quanto disciplinato nell'IFRS 2 (anche, se applicato dai soggetti OIC in ragione di quanto previsto nell'OIC 11). In sintesi, ad esempio, si tratta delle operazioni aventi a oggetto opzioni su azioni (*stock option*), assegnazione gratuita di azioni (*stock grant*), o altri strumenti finanziari (le c.d. *phantom stock*) che determinano la rilevazione nel conto economico, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, di oneri connessi alle predette operazioni.

La nuova formulazione stabilisce che i componenti negativi rilevati a conto economico in conformità ai corretti principi contabili, in relazione a operazioni con pagamento basato su strumenti di capitale regolate mediante l'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale o per cassa – sia nel caso di attribuzione di azioni proprie o azioni emesse da altre società del gruppo – sono deducibili esclusivamente al momento della consegna degli strumenti stessi e in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari.

In particolare, tale momento è determinato in ragione del momento in cui avviene il trasferimento “giuridico” della titolarità delle opzioni o dei titoli ai beneficiari. Per quanto concerne la “consegna” cui si rinvia nelle disposizioni in esame, infatti, deve aversi riguardo al momento in cui gli strumenti finanziari o diritti sono consegnati o attribuiti ai beneficiari (non facendosi, dunque, riferimento all'assegnazione iniziale o *grant date*).

Con riferimento, invece, alla determinazione dell'onere deducibile pare utile ricordare che solo alcune variazioni delle condizioni del piano riducono l'ammontare complessivo dell'onere rilevato *medio tempore* nel conto economico (si pensi, ad esempio, alla permanenza o meno in servizio del beneficiario lungo la durata dell'operazione). In considerazione di ciò, le rettifiche che subisce l'onere stimato al momento di avvio del piano incidono anche sull'ammontare massimo deducibile.

Il limite alla deduzione – espressamente indicato nel testo della nuova disposizione, ma implicitamente operativo anche in vigenza delle disposizioni contenute nell'articolo 96, comma 5-bis, del TUIR (*cf.* relazione illustrativa articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, legge di bilancio 2025) – è determinato identificando il rapporto percentuale tra: (i) le opzioni esercitate dai beneficiari delle operazioni in esame e (ii) il numero delle stesse opzioni che hanno concorso alla formazione dell'onere rilevato *medio tempore* nel conto economico. Va da sé che nel caso delle *cc.dd. stock grant*, in assenza di alcuna opzione da esercitare, l'onere deducibile è correlato all'ammontare complessivo delle opzioni attribuite ai beneficiari.

La disposizione stabilisce, inoltre, che, quando i diritti in esame sono consegnati o attribuiti ai beneficiari, gli eventuali maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo, i cui strumenti rappresentativi di capitale vengono assegnati nell'ambito dell'operazione, sono da considerare rilevanti anche ai fini fiscali. Unico limite che viene posto a tale riconoscimento è correlato alla necessità di sterilizzare, proporzionalmente, l'effetto del mancato esercizio delle opzioni detenute dai beneficiari.

Diversamente, ai fini IRAP, restano valide le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali delle operazioni in esame così come rilevate in bilancio.

Il differimento della rilevanza dei componenti di reddito in esame opera, come stabilito nel **comma 3**, a partire dalle operazioni deliberate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, prescindendo, dunque, dal momento della rilevazione dei relativi oneri nel conto economico.

Le disposizioni di cui al **comma 1, lettera d)**, razionalizzano le regole di deduzione del costo dell'avviamento e delle altre attività immateriali a vita utile indefinita tenendo conto del peculiare trattamento contabile di tali *intangibles* per i soggetti IAS/IFRS. In particolare, i nuovi limiti posti alla deduzione evitano che, nei periodi d'imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico, sia consentito, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di operare deduzioni extracontabili, seppure nei limiti imposti dall'articolo 103, comma 3-bis, del TUIR.

La contabilizzazione delle attività immateriali a vita utile indefinita, secondo le regole contabili degli IAS/IFRS (IAS 38), come noto, non consente l'ammortamento, a differenza di quanto avviene per i

soggetti OIC *adopter* sulla base dell'OIC 24. Il valore di tali *intangibles* può essere sottoposto esclusivamente a svalutazioni periodiche sussistendone gli elementi costitutivi (in seguito al processo del c.d. "impairment test" di cui allo IAS 36).

La disciplina fiscale, vigente fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, contenuta nel comma 3-*bis* dell'articolo 103 del TUIR, per i soggetti che adottano in bilancio gli IAS/IFRS, consentiva di dedurre, "a prescindere dalle imputazioni contabili", quote costanti di ammortamento fiscale dei marchi di impresa e del valore dell'avviamento, nella misura di un diciottesimo del costo di acquisizione degli stessi. In particolare, le disposizioni di cui al **comma 1, lettera d)** ridefiniscono la regola speciale prevista per i soggetti IAS/IFRS, con la conseguenza che la deduzione fiscale del costo degli *intangibles* in esame si avvia a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione del valore dell'avviamento, nei limiti del relativo ammontare, e per una durata sempre pari a 18 anni.

Viene, così, riformulato il comma 3-*bis* dell'articolo 103 del TUIR, menzionando espressamente le attività immateriali a vita utile indefinita (il cui ammortamento segue le regole previste per marchi e avviamento, come chiarito nell'articolo 10 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 28, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011).

In considerazione di tale regola, il costo sostenuto per l'acquisto delle attività immateriali a vita utile indefinita, tra cui anche l'avviamento (calcolato sulla base del diciottesimo del valore del costo al lordo della svalutazione fiscalmente non rilevante), potrà essere dedotto, nei limiti della quota annuale indicata nella disposizione in commento, nel periodo d'imposta in cui è rilevata la rettifica nonché nei periodi d'imposta successivi, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera a), del TUIR, nel presupposto che il costo è transitato a conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente.

Viene, inoltre, introdotto un nuovo comma 3-*ter* all'articolo 103 del TUIR, stabilendo, in deroga a quanto stabilito dal comma 3-*bis*, che la deduzione del valore fiscale delle attività immateriali, di cui ai commi 3 e 3-*bis*, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attività sono rilevate a seguito di operazioni di cessioni di azienda o rami d'azienda infragruppo (c.d. *under common control*) senza l'applicazione del metodo dell'acquisto.

Con particolare riferimento alle operazioni di acquisizione *under common control* giova ricordare che l'articolo 4, comma 3, del D.M. n. 48 del 2009 precisa che "per le operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni rileva il regime fiscale disposto dal Testo Unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti".

In ragione, tuttavia, della riconduzione delle operazioni in parola nell'alveo di quelle cc.dd. realizzative, ai fini del TUIR, il valore fiscale degli *intangibles* in esame può essere dedotto in diciotto quote costanti (più in dettaglio, in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio), a prescindere dall'imputazione al conto economico, in tutte le ipotesi in cui detto valore sia rilevato in bilancio esclusivamente come variazione patrimoniale, in base alla prassi operativa seguita dai soggetti IAS/IFRS *adopter*.

La medesima deroga al criterio di carattere generale è introdotta con riferimento alle attività immateriali a vita utile indefinita che assumono rilievo, ai fini della determinazione del reddito di periodo, in applicazione della c.d. *entry tax* di cui all'articolo 166-*bis* del TUIR il cui ammortamento è ammesso in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato

in bilancio, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Viceversa, il valore di avviamento e delle altre attività immateriali a vita utile indefinita rilevato nel bilancio seguirà le regole contenute del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 103 del TUIR, con la conseguenza che la deduzione del costo dovrà essere operata a partire dal periodo d'imposta in cui è imputata a conto economico la svalutazione di tale valore e nei limiti della stessa.

Nel **comma 4** è individuata la decorrenza delle disposizioni in esame. In particolare, le stesse si applicano all'avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o ai maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta. In altri termini, nell'ipotesi di operazioni realizzative (ad esempio, l'acquisizione di un'azienda) deve farsi riferimento alla data di efficacia della cessione e, pertanto la nuova disciplina si applicherà per le operazioni di cessione d'azienda effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; qualora l'iscrizione delle attività immateriali, invece, avvenga a seguito di una fusione, scissione o conferimento (*i.e.* operazioni in neutralità fiscale), poiché il riconoscimento dei valori degli *intangibles* – previa opzione del soggetto beneficiario, da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione,- per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR - avviene a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione, si dovrà evidentemente fare riferimento al valore degli *intangibles* riconosciuti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, ossia, in altri termini, a decorrere dalle operazioni in neutralità effettuate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 per le quali rilevano le nuove regole correlate alla deduzione delle quote di ammortamento degli *intangibles*. Va da sé che, nel caso di conferimento effettuato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 di un'azienda già contenente un valore di avviamento riconosciuto fiscalmente in periodi d'imposta precedenti, lo stesso valore, e fino a concorrenza dello stesso, è riconosciuto in un periodo antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni in esame, con la conseguenza che il conferitario eredita il regime fiscale del conferente con la possibilità di dedurre le quote di quel valore in diciottesimi, a prescindere dall'imputazione a conto economico; al nuovo regime dovrà, viceversa, essere sottoposto l'eventuale maggior valore di avviamento iscritto dal conferitario e divenuto rilevante fiscalmente a seguito di opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR. Ne consegue che una eventuale successiva svalutazione del valore di avviamento, a seguito del procedimento di *impairment test*, dovrà imputarsi proporzionalmente alla quota residua del valore ereditato dal conferente (tenuto conto anche di tutte le deduzioni extracontabili già effettuate) e alla quota rappresentata dal maggior valore affrancato, con la conseguenza che soltanto per la quota parte di svalutazione imputata al maggior valore affrancato sarà applicabile il nuovo regime, mentre continuerà a seguire le regole vigenti anteriormente alle modifiche apportate con il presente articolo la quota parte attribuibile alla quota residua del valore ereditato dal conferente che risulterà, evidentemente, ininfluente ai fini della deduzione per diciottesimi.

Con la disposizione di cui al **comma 1, lettera e)**, si sopprime il secondo periodo dell'articolo 108, comma 3, del TUIR.

L'articolo 108 del TUIR disciplina la deducibilità delle spese relative a più esercizi. In particolare, il comma 3, primo periodo, prevede che le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Il secondo periodo, oggetto della presente abrogazione, stabilisce, invece, che i contributi corrisposti a norma di

legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di costi relativi a studi e ricerche sono disciplinati ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del TUIR.

Al riguardo, peraltro, si ricorda che, con l'entrata in vigore del decreto n. 139 del 2015, applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, è stata eliminata la voce «spese di ricerca» dall'elenco delle immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 2424 del codice civile, consentendo la capitalizzazione delle sole «spese di sviluppo» (purché ricorrano le condizioni stabilite dai principi contabili nazionali). In ragione di ciò, per quanto concerne i contributi riguardanti «costi relativi a studi e ricerche», dunque, possono determinarsi due scenari: nel primo, in presenza di contributi destinati a coprire spese di ricerca rilevate quali costi d'esercizio, si è in presenza di contributi in conto esercizio (articolo 85, comma 1, lettere g) e h), del TUIR); diversamente, qualora si tratti di contributi a fronte di spese di sviluppo capitalizzate, gli stessi si qualificano quali contributi in «conto impianto».

A prescindere dalla natura dei contributi in esame, tuttavia, gli stessi concorrevano alla formazione del reddito, in un'unica soluzione, al momento dell'incasso (prescindendo dalle caratteristiche dei contributi in esame), in ragione del rinvio, contenuto nell'articolo 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR, alle regole dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 88 del TUIR.

Giova ricordare che le recenti modifiche apportate all'articolo 88 del TUIR con l'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, come è già stato evidenziato nella relazione illustrativa allo stesso d.lgs. n. 192 del 2024, hanno avuto implicitamente effetto anche sui contributi per i costi di studi e ricerche, escludendo anche per tali contributi la facoltà di rateizzare la tassazione dei contributi in conto capitale in cinque esercizi. Ciò premesso, l'intervento operato con le disposizioni di cui al **comma 1, lettera e)**, elimina il regime di tassazione per cassa dei contributi in esame che ne determinava un trattamento disallineato rispetto alla rappresentazione di bilancio. In conseguenza della modifica operata, quindi, il regime fiscale applicabile resta quello ordinario, fondato sulla natura dei contributi relativi a studi e ricerche (con assoggettamento a tassazione, di norma, in base all'imputazione contabile fondata sul principio di competenza).

Nel **comma 5** si stabilisce, infine, che le disposizioni di cui al **comma 1, lettera e)**, si applicano ai contributi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Si tratta, dunque, dei contributi per i quali il diritto alla percezione sorge per la prima volta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. In ragione delle modifiche sopra descritte, inoltre, è definito un peculiare regime transitorio distinguendo le seguenti due ipotesi:

- a) i contributi che, in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo, hanno già concorso a formare il reddito (si tratta delle ipotesi in cui le somme sono già state incassate e la rilevazione per competenza avverrà nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025) non saranno assoggettati a tassazione nei periodi d'imposta (nei quali opera la nuova disciplina) in cui si verificano i presupposti, nel rispetto del principio di competenza, per la loro imposizione con l'evidente finalità di evitare la doppia imposizione dello stesso componente positivo;
- b) i contributi che, ancorché di competenza dell'esercizio in cui il reddito è stato determinato in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo, non hanno concorso a formare il reddito del relativo periodo d'imposta (si tratta delle ipotesi in cui la rilevazione per competenza è avvenuta nei periodi d'imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2025 e le somme non sono ancora state incassate), assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 nel momento in cui sono

incassati, ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del TUIR con l'evidente finalità di evitare un salto d'imposta.

Con il **comma 1, lettera g)**, si modifica l'articolo 162-*bis* del TUIR intervenendo – in attuazione dei criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 111 del 2023 con l'obiettivo di “*semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi ...*” - sulla disciplina relativa agli operatori che svolgono alcune peculiari attività che, in quanto tali, non sono riconducibili alla nozione di “intermediari finanziari” ivi disciplinata.

In primo luogo, la novella interviene sul comma 1, lettera c), numero 2), dell'articolo 162-*bis* del TUIR aggiungendo, dopo le parole “che svolgono”, l'inciso “in via esclusiva o prevalente”. Tale precisazione consente di ricomprendere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti che esercitano le attività individuate dalla disposizione come unica attività, ma anche coloro che le esercitano in misura prevalente rispetto al complesso della propria operatività.

Di conseguenza, viene introdotto un nuovo comma 3-*bis*, collocato dopo l'attuale comma 3, che definisce in modo puntuale il concetto di prevalenza ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera c), numero 2), dell'articolo 162-*bis* del TUIR. Il nuovo comma stabilisce che l'esercizio in via prevalente delle attività considerate rilevanti sussiste quando, sulla base del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attività sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.

Con riferimento all'individuazione sostanziale dei soggetti cui è destinata la modifica, occorre considerare altresì le attività che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, non costituiscono esercizio nei confronti del pubblico. Rientrano tra esse, ad esempio: le attività di finanziamento esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza; i finanziamenti concessi da produttori di beni e servizi, o da società del gruppo, a soggetti appartenenti alla stessa filiera produttiva o distributiva; i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo ai propri dipendenti o collaboratori inseriti nella relativa organizzazione.

Qualora, ad esempio, una società appartenente al gruppo che svolge ordinariamente attività diverse da quelle sopra accennate ed effettui, mediante una struttura interna organizzata, anche marginalmente, una delle attività di cui al D.M. n. 53 del 2015, si è posta la necessità di valutare la sua assimilazione alle società di partecipazioni non finanziarie, ai sensi dell'articolo 162-*bis* del TUIR.

In tale contesto, le incertezze interpretative sono scaturite dal tenore letterale della disposizione in esame che, come noto, non ha stabilito espressamente le modalità con cui i soggetti sopra descritti debbano essere qualificati ai fini dell'articolo 162-*bis* del TUIR e da alcuni chiarimenti forniti in sede di risposta a interpellanti che hanno identificato nello svolgimento delle attività sopra elencate “*in modo sistematico e professionale con impiego (seppur minimo) di mezzi organizzativi preposti a tal fine*” il criterio per includere le imprese di cui si tratta tra i soggetti cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera c), numero 2), del TUIR. Tale ultima circostanza, in particolare, essendo da valutare caso per caso, ha determinato incertezza in relazione alla sussistenza o meno degli elementi che consentono l'assimilazione di una società che opera nel comparto industriale (e svolge marginalmente le attività di cui al DM 53/2015) a una *holding* industriale nel senso indicato dalla normativa e prassi di riferimento.

In relazione alla fattispecie sopra descritta, infatti, un mero svolgimento di attività consistente nella concessione di finanziamenti, seppur del tutto marginale, avrebbe potuto determinare in base ai

chiarimenti di prassi l'assimilazione alle società di partecipazione non finanziaria. Tale qualificazione non è neutrale in quanto come noto, determina effetti sia ai fini IRES che ai fini IRAP. In particolare, con riferimento all'IRAP, l'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che le società di partecipazione non finanziaria e assimilati determinano la base imponibile IRAP con le stesse regole delle imprese industriali e commerciali ma aggiungendo la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.

Con le modifiche apportate all'articolo 162-*bis* del TUIR si risolvono le incertezze applicative della norma in esame stabilendo, come già detto, che l'assimilazione di una società che opera come sopra indicato a una società di partecipazione non finanziaria avviene esclusivamente nell'ipotesi in cui i ricavi derivino in via prevalente dalle attività di cui al DM n. 53 del 2015.

Il **comma 7** dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 131, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la cui disciplina operava, in materia, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. In particolare, le disposizioni ivi previste devono ritenersi, in parte, assorbite dalla nuova disciplina dettata dal comma 1, lettere, b) e d) del presente articolo. Viene, altresì, abrogato il meccanismo di monitoraggio delle operazioni in esame.

#### **Art. 6 - Riallineamento straordinario delle divergenze tra i valori contabili e fiscali**

Nel sistema fiscale previgente le discipline di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali emersi in seguito al cambiamento del sistema contabile erano applicabili solo in casi limitati. Inoltre, anche in questi casi erano previste condizioni di accesso particolarmente gravose che limitavano l'accesso ai regimi di riallineamento.

Il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 ha previsto una disciplina di riallineamento di carattere generale applicabile nelle fattispecie individuate dall'articolo 10, comma 1 (FTA, variazione di un principio IAS/IFRS, variazione di un principio OIC, ritorno ai principi contabili OIC c.d. LTA, operazioni straordinarie tra soggetti che applicano principi contabili differenti o sottoposti a obblighi informativi di bilancio differenti, ecc.). Tuttavia, la nuova disciplina si applica alle sole operazioni poste in essere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile è il periodo d'imposta 2026). Per evitare ingiustificate penalizzazioni e ridurre i costi amministrativi delle imprese appare opportuno introdurre una norma che consenta anche ai soggetti che non hanno potuto avvalersi dei regimi di riallineamento nel previgente assetto normativo di applicare – in via straordinaria e *una tantum* – le nuove discipline di riallineamento.

Con tale obiettivo il **comma 1** dispone che possono essere riallineate ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali relative alle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2024, secondo le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo (c.d. riallineamento a saldo globale).

Il **comma 2** specifica che tale riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. Inoltre, l'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Da ultimo si stabilisce, al **comma 3**, che eventuali rettifiche del perimetro delle operazioni da riallineare, operate in sede di svolgimento dell'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, non determina la caducazione dell'opzione per il riallineamento (che resta, dunque, valida) ma incide

sulla rideterminazione della base imponibile del riallineamento stesso e, di conseguenza, sull'ammontare delle relative imposte o deduzioni generate in applicazione del citato articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2024.

### Capo III - Revisione della disciplina del riporto delle perdite fiscali

#### Art. 7 - Norma di interpretazione autentica dell'articolo 84, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi

L'articolo 6, comma 1, lettera e), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. delega fiscale 2023) prevede, nell'ambito dei criteri direttivi di revisione dell'IRES, il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie, con l'osservanza, tra l'altro, del seguente principio: (...) “2) *tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali*”. In attuazione dello stesso, sono state apportate alcune modifiche all'articolo 84 del TUIR mediante le disposizioni contenute nell'articolo 15 del d.lgs. n. 192 del 2024.

Con le disposizioni di cui al **comma 1**, al fine di dirimere alcune incertezze interpretative sorte in relazione all'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 84, commi da 3 a 3-ter, del TUIR, si chiarisce che la disciplina ivi prevista si applica nel caso di trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che detiene, anche indirettamente, le partecipazioni della società che “riporta le perdite”.

In alcuni documenti di prassi, sia pur riferiti alla disciplina vigente anteriormente alla riforma recepita con il citato d.lgs. n. 192 del 2024, sul punto, è stato chiarito che la disciplina contenuta nell'articolo 84, comma 3, del TUIR si applica anche in relazione a una fattispecie in cui è stata rilevata la sostanziale identità tra l'“holding” le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento e la società che “riporta le perdite” le cui partecipazioni sono integralmente detenute della predetta holding. Con la risposta n. 39 del 2022 dell'Agenzia delle entrate, infatti, viene precisato che le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del TUIR, si applicano laddove esista una “*sostanziale identità tra controllante e controllata, ossia quando la controllata portatrice di posizioni fiscali sia l'unico asset (o il più significativo) che componga il patrimonio della propria controllante (anche indiretta) oggetto di trasferimento*”.

Tale interpretazione, tuttavia, ha generato alcune incertezze nelle ipotesi in cui non si ravvisa la suddetta identità ritenute ancora attuali, nonostante la riforma, a motivo della circostanza che, sullo specifico punto, l'articolo 84 del TUIR non sembra aver apportato innovazioni.

Giova, tuttavia, ricordare che con il citato articolo 15 del d.lgs. n. 192 del 2024 è stato attuato anche un altro principio di delega consistente nell'introduzione di un regime di libera compensazione delle perdite “infragruppo” (al riguardo, si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 177-ter del TUIR, nonché alle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2025).

In ragione, dunque, della circostanza per cui l'acquisizione del c.d. pacchetto di maggioranza da parte di un gruppo consente a quest'ultimo di compensare liberamente le perdite fiscali conseguite dalla società acquisita (anche se detenuta indirettamente tramite una “*sub-holding*”), nei periodi d'imposta aventi inizio successivamente all'ingresso del nuovo gruppo, si è ritenuto opportuno chiarire, con la disposizione in esame, che, nonostante il tenore letterale del citato articolo 84, commi da 3 a 3-ter, del TUIR faccia riferimento esclusivamente alla società che “riporta le perdite”, la disciplina ivi indicata si applica anche nel caso in cui oggetto del trasferimento siano le partecipazioni di una società

che detiene il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, della società che riporta le perdite.

I riferimenti al codice civile confermano che si debba considerare il controllo c.d. "di diritto" determinato in base alla maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della controllata, tenendo conto anche delle partecipazioni indirettamente detenute.

#### **Art. 8 - Revisione articoli 84, comma 3-quater e 172, comma 8 del TUIR**

La disposizione in esame dà attuazione al criterio di delega di cui all'**articolo 6, comma 1, lettera e), n. 3 della legge n. 111 del 2023**. In particolare, con la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, si effettua una modifica di carattere formale all'articolo 84, comma 3-*quater*, del TUIR per chiarire che le disposizioni volte a evitare il commercio delle cc.dd. "bare fiscali", contenute nei commi da 3 a 3-ter del medesimo articolo 84, si applicano anche ai fini del riporto degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE.

La disposizione di cui al **comma 1, lettera b)**, per una migliore chiarezza del testo normativo, apporta una modifica di carattere formale all'articolo 172, comma 8, del TUIR per uniformare il riferimento temporale alla "data antecedente a quella di efficacia" dell'operazione di riorganizzazione con quanto già previsto dai precedenti commi 7 e 7-*bis* dello stesso articolo 172 del TUIR.

La lettera b) del comma 7 dell'articolo 172 del TUIR, infatti, fa riferimento all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia giuridica e la data antecedente a quella di efficacia della fusione; il comma 8 del medesimo articolo, invece, con riguardo all'apposito conto economico per determinare il reddito delle società fuse o incorporate, fa riferimento al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione. Analogo riferimento alla "*data antecedente a quella di efficacia della fusione*" è contenuto anche nel comma 7-*bis* dell'articolo 172 del TUIR.

#### **Capo IV - Revisione della disciplina dei conferimenti**

##### **Art. 9 - Revisione alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti**

L'**articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 9 agosto 2023, n. 111** (c.d. delega fiscale 2023) prevede la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute in società "holding", nel rispetto dei principi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni ricevute dal conferente in base all'ammontare delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento (cd. principio di "realizzo controllato"). In attuazione di tali principi e criteri direttivi, con l'articolo 17 del d.lgs. n. 192 del 2024 sono state introdotte alcune modifiche, tra l'altro, agli articoli 175 e 177 del TUIR; peraltro, successivamente, con riferimento all'articolo 177, comma 2-*ter*, del TUIR, è stato effettuato un ulteriore intervento con una norma di interpretazione autentica collocata nell'ambito del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 (articolo 5).

Al riguardo, giova ricordare che con le modifiche apportate con l'articolo 17 del d.lgs. n. 192 del 2024 è stato operato un intervento in merito alla disciplina fiscale dei cosiddetti "*conferimenti minusvalenti*" (vale a dire i conferimenti nei quali le partecipazioni oggetto del conferimento sono iscritte in capo al soggetto conferitario a un valore inferiore al costo fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo al soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente sono anch'esse iscritte in capo a esso a un valore inferiore al suddetto costo fiscalmente riconosciuto).

La norma adottata, in particolare, ha stabilito che la minusvalenza assume rilevanza fiscale per il conferente soltanto laddove si tratti di una minusvalenza effettiva (e non meramente contabile) e cioè nei limiti della differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni oggetto di conferimento e il loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, dello stesso TUIR. Tale formulazione delle disposizioni in esame ha determinato ulteriori incertezze interpretative in merito al valore fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente, a seguito dell'operazione di scambio di partecipazioni (elemento che, peraltro, non ha trovato riscontro nella prassi dell'amministrazione finanziaria).

Per rimuovere tali incertezze, il **comma 1, lettera a)** modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 175 del TUIR. La nuova disposizione, nel confermare, in primo luogo, che le regole previste dal comma 1, in tema di determinazione del valore di realizzo, continuano ad applicarsi anche nei casi in cui tale valore sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione introduce, tuttavia, un limite nei casi in cui il valore di realizzo dovesse risultare anche inferiore al valore normale della partecipazione, come definito dall'articolo 9, comma 4, del TUIR. In tale ipotesi, infatti, viene espressamente previsto che il valore di realizzo, in luogo di quanto stabilito dall'articolo 175, comma 1, del TUIR è individuato nel minore tra il costo fiscalmente riconosciuto e il valore normale dell'asset conferito.

Gli esempi che seguono consentono di evidenziare la distinzione tra conferimenti minusvalenti e plusvalenti, nonché il ruolo dei parametri "costo fiscalmente riconosciuto", "valore normale" e "valore attribuito in sede di conferimento (PN/partecipazioni ricevute)", ai fini della corretta determinazione del "costo fiscale delle partecipazioni ricevute dalla conferente".

#### **Esempio 1 – Conferimento minusvalente con valore normale inferiore al costo fiscale**

- Costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite 100
- Valore normale 90
- Valore PN conferitaria/part. ricevuta conferente 70
- Valore fiscale partecipazioni ricevute - [min (costo fiscale "100", valore normale "90")] - 90.

Il valore attribuito in sede di conferimento pari a 70, che rappresenterebbe il valore di realizzo ai sensi del vigente articolo 175, comma 1, del TUIR, risulta inferiore non solo al costo fiscale delle partecipazioni conferite (100) ma anche al loro valore normale (90); pertanto, in tal caso, opera la deroga del nuovo articolo 175, comma 1-bis, del TUIR che individua il valore di realizzo nel valore inferiore tra costo fiscale (100) e valore normale (90).

In ragione di ciò:

- la minusvalenza deducibile si presenta pari a 10, corrispondente alla differenza tra il valore di realizzo, fissato a 90 per quanto sopra detto, e il costo fiscale delle partecipazioni conferite pari a 100;
- il valore fiscale delle partecipazioni ricevute viene rideterminato assumendo il minore tra costo fiscale delle partecipazioni conferite e valore normale, risultando pari a 90.

#### **Esempio 2 – Conferimento con valore normale superiore al costo fiscale**

- Costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite 100
- Valore normale 150
- Valore PN conferitaria /part. ricevuta conferente 90
- Valore fiscale partecipazioni ricevute: Min (costo fiscale "100", valore normale "150") = 100

A differenza dell'esempio precedente, il valore normale (pari a 150) è più elevato del costo fiscale della partecipazione (100) che, a sua volta, continua a essere più elevato del valore attribuito in sede di conferimento (90) che, ai sensi dell'articolo 175, comma 1, del TUIR costituirebbe il valore di realizzo. Tuttavia, anche in tal caso, poiché il valore di realizzo di cui all'articolo 175, comma 1, del TUIR è inferiore al costo fiscale della partecipazione la norma impone comunque, di confrontare costo fiscale e valore normale, assumendo il minore tra i due quale valore di realizzo.

Poiché in questo esempio n. 2 il costo fiscale delle partecipazioni conferite di 100 è inferiore al valore normale (150), il valore fiscale delle partecipazioni ricevute viene determinato in misura pari a 100 ossia pari al costo fiscale delle partecipazioni ricevute e, pertanto, senza alcuna imposizione di plusvalenze né deduzioni di minusvalenze.

### **Esempio 3 – Conferimento plusvalente con valore di realizzo superiore al costo fiscale**

- Costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite 100
- Valore normale 170
- Valore PN conferitaria /part. ricevuta conferente 130
- Valore fiscale partecipazioni ricevute: 130

In questo caso il valore di realizzo attribuito dal conferente (130) è superiore al costo fiscalmente riconosciuto (100), e, pertanto, si applica la disciplina ordinaria prevista dall'articolo 175, comma 1, del TUIR secondo cui il valore di realizzo corrisponde al maggiore tra quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente e quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Pertanto, il valore fiscale delle partecipazioni ricevute è pari a 130, con assoggettamento a tassazione di una plusvalenza pari a 30 (inferiore al valore latente della plusvalenza pari a 70, in ragione del valore normale pari a 170).

Per quanto attiene alle modifiche apportate all'articolo 177, comma 2, secondo periodo, del TUIR, con il **comma 1, lettera b)** si è inteso allineare gli effetti del conferimento minusvalente di partecipazioni di controllo, di cui all'articolo 175 del TUIR, con quelli derivanti dal conferimento di partecipazioni mediante il quale la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ovvero ne incrementa la percentuale di controllo disciplinato nel citato articolo 177 del TUIR.

Nel **comma 2** si precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025 e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse. Pertanto, comportamenti differenti non possono essere considerati errori od omissioni correggibili con la dichiarazione integrativa, non potendo, altresì, generare istanze di rimborso.

## **Titolo IV - REVISIONE FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

### **Capo I - Modifiche al regime del riporto delle perdite fiscali estere definitive**

#### **Art. 10 - Perdite estere definitive**

L'articolo 6, lett. e), numeri 2), 3) e 4) della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. delega fiscale) prevede, nell'ambito dei criteri direttivi di revisione dell'IRES, il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi: ... 4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione Europea.

Il nuovo articolo 181, comma 1-bis, del TUIR, introdotto dal presente articolo, disciplina la possibilità, per una società fiscalmente residente in Italia, di utilizzare, a seguito di fusione, le perdite fiscali "finali" di società residenti in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni appartenenti allo stesso gruppo, rideterminate in applicazione della legislazione tributaria italiana.

È previsto che tale possibilità di utilizzazione avvenga secondo i principi espressi dalla giurisprudenza eurounitaria (*cf.*, *ex multis*, sentenze Marks & Spencer, C-446/03; Holmen, C-608/17; Memira Holding, C-607/17). Secondo tali sentenze, non è sufficiente che la società partecipata estera sia posta in liquidazione o che la disciplina fiscale locale non consenta alcun riporto delle perdite, ma appare invece necessario, affinché la perdita sia utilizzabile dalla società italiana, che essa sia qualificabile come "finale", il che si verifica solo se:

- la società appartenente allo stesso gruppo e stabilita nell'altro Stato membro ha terminato la propria attività commerciale attraverso la cessione o la eliminazione di tutti i propri asset potenzialmente produttivi di ricavi;
- la perdita medesima non risulti utilizzabile dalla partecipata estera a compensazione dei redditi propri dell'esercizio e/o degli esercizi precedenti, né risulti utilizzabile, in alcun modo, con utili prodotti da altre entità facenti parte del medesimo gruppo (come, ad esempio, in ipotesi di consolidato locale);
- la perdita non risulti altresì utilizzabile per gli esercizi futuri dalla controllata o da un terzo, anche a seguito, ad esempio, di cessione a quest'ultimo della controllata medesima (in cui il prezzo della compravendita tenga conto del valore fiscale delle perdite) o di acquisizione mediante fusione della stessa.

Ai sensi della lettera e) del comma 1 del novellato articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, i (soli) soggetti che aderiscono al regime della cooperative compliance (di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128), e i soggetti che presentano le istanze di interpello nuovi investimenti (di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) possono presentare interpello probatorio per dimostrare la sussistenza degli elementi di fatto assunti dal contribuente a dimostrazione della definitività delle perdite.

## Capo II - Revisione della disciplina dell'imposizione minima globale

### Art. 11 - Recepimento dei nuovi regimi elaborati dall'OCSE in materia di imposizione minima globale e altre modifiche

Le misure recate dall'articolo in esame intervengono sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, riguardanti l'introduzione di un'imposizione integrativa prevista dalla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, al fine di garantire un

livello impositivo minimo dei grandi gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo l'approccio comune definito in ambito OCSE (di seguito anche "imposizione minima globale" o "Secondo Pilastro"). La legge 9 agosto 2023, n. 111 ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario italiano. Al riguardo, si ricorda che all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge n. 111 del 2023 sono definiti i principi internazionali e dell'Unione Europea che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega, tra cui "*recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale*".

In particolare, le modifiche dell'**articolo 11** sono volte ad allineare la disciplina italiana sull'imposizione minima globale al documento pubblicato dall'OCSE il 5 gennaio 2026 "*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), Side-by-Side Package*" (di seguito, "documento OCSE" o "accordo internazionale"). Il citato documento rappresenta la fase più recente dell'evoluzione del sistema dell'imposizione integrativa, espressione della consapevolezza maturata nell'ambito del Quadro Inclusivo sul BEPS che la piena implementazione del Secondo Pilastro richiede stabilità, semplicità e certezza applicativa (cfr. capitolo 1, paragrafo 1, del documento OCSE).

La finalità del documento OCSE è di rafforzare il sistema dell'imposizione minima globale e preservarne l'efficacia, riducendo oneri inutili e riconoscendo, altresì, che alcuni ordinamenti perseguono obiettivi fiscali analoghi tramite strumenti nazionali già esistenti.

In quest'ottica, il documento OCSE prevede un pacchetto di regole volte, in parte, a estendere temporalmente l'applicazione di semplificazioni transitorie già vigenti o a renderne alcune permanenti; in parte, a definire nuovi regimi che, derogando alcune disposizioni del decreto legislativo n. 209 del 2023, necessitano di una specifica previsione di legge per essere recepiti nell'ordinamento interno.

Si anticipa che il **comma 1, lettera c)** introduce l'articolo 39 *-bis* nel decreto legislativo n. 209 del 2023 proprio per disciplinare quest'ultima categoria di semplificazioni emanate dall'OCSE. Si tratta:

- i) del sistema pensato per coordinare il Secondo Pilastro con determinati regimi nazionali adottati da alcuni Paesi che possono coesistere, ma con specifici effetti, con le regole sull'imposizione integrativa. Si evidenzia sin d'ora che l'ammissibilità di un Paese ai suddetti regimi semplificati, basati sulla loro coesistenza con il Secondo Pilastro e disciplinati ai commi 2 e 3 del citato articolo 39 *-bis*), viene attestata attraverso l'iscrizione in un registro centrale pubblicato e aggiornato a cura dell'OCSE, in esito a un'istruttoria del Quadro Inclusivo sul BEPS sulla base di requisiti predefiniti (v. relazione illustrativa alle definizioni di cui ai numeri 49 *-bis*) e 51 *-bis*) dell'allegato A del decreto legislativo n. 209 del 2023); e
- ii) del regime di semplificazione mirato a non penalizzare gli incentivi fiscali basati sulla sostanza, rendendoli ininfluenti ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva.

Tanto premesso, il **comma 1, lettera a)** adegua le disposizioni sull'imposta minima nazionale per tener conto delle citate semplificazioni, in particolare della semplificazione riguardante gli incentivi fiscali basati sulla sostanza (v. lettera a) punto 2) del comma 1). Unitamente a questo adeguamento, è stata prevista un'ulteriore modifica all'articolo 18 del decreto legislativo n. 209 del 2023 per rendere esplicita la circostanza che l'ambito di applicazione dell'imposta minima nazionale include non solo le entità a controllo congiunto singolarmente considerate ma anche gli eventuali membri dei gruppi a controllo congiunto localizzati in Italia (v. lettera a) punto 5), del comma 1), in linea con le Regole

OCSE e con le disposizioni attuative contenute nel Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2024. Conseguentemente, è stato assicurato il necessario coordinamento delle disposizioni recate nel citato articolo 18 con tutti i soggetti passivi dell'imposta in esame, ossia le imprese, le entità a controllo congiunto e le entità sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entità trasparenti apolidi (v. lettera a) punti da 1 a punto 4).

Con il **comma 1, lettera b)**, si inserisce il comma 9-bis) all'articolo 21 del decreto legislativo n. 209 del 2023, riguardante il calcolo e l'imputazione dell'imposta minima suppletiva. In linea con le recenti indicazioni dell'OCSE, il regime opzionale grazie al quale si considera pari a zero l'imposta minima suppletiva dovuta in relazione al Paese di localizzazione della controllante capogruppo, quando tale Paese applica un'imposta sul reddito delle società con un'aliquota nominale pari o superiore al 20 per cento, deve prendere in giusta considerazione anche quei gruppi che, sulla base dei principi contabili adottati, hanno un esercizio di 52 o 53 settimane. Il vigente regime, infatti, disciplinato all'articolo 21, comma 9, del decreto legislativo n. 209 del 2023 e all'articolo 15 del Decreto del Vice Ministro del 20 maggio 2024, ammette la semplificazione in parola solo per gli esercizi di durata non superiore a 12 mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano prima del 31 dicembre 2026. In particolare, la modifica è volta a consentire ai gruppi multinazionali con esercizi di 52 o 53 settimane (ad esempio, l'esercizio 28 dicembre 2025 – 2 gennaio 2027) di esercitare l'opzione di cui al comma 9 in relazione agli esercizi di durata superiore a dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027 (cfr. il documento "*Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Application of the Transitional UTPR Safe Harbour to MNE Groups with 52-53-Week Fiscal Years*" pubblicato dall'Inclusive Framework il 18 maggio scorso). Grazie a questa modifica, i suddetti gruppi avranno la possibilità di avvalersi del regime in esame anche nel 2026 (più precisamente in relazione agli esercizi che terminano pochi giorni dopo il 31 dicembre 2026), ossia fino a quando non fruiranno dei nuovi regimi previsti nel *Side-by-Side Package* (recepiti con l'articolo 39-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 209 del 2023).

Passando a esaminare il nuovo articolo 39-bis), di cui al **comma 1, lettera c)**, il comma 1 esordisce con lo stabilire che le richiamate semplificazioni si aggiungono a quelle previste nell'articolo 39 del decreto legislativo n. 209 del 2023 in quanto anch'esse sono previste da un accordo internazionale, sono facoltative e si applicano in deroga alle regole di calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa contenute nel Capo V del decreto legislativo n. 209 del 2023. Inoltre, in linea con il capitolo 4, paragrafo 2, e con il capitolo 5, paragrafi 28 e 40, del documento OCSE, si prevede che le suddette semplificazioni possono essere fruite a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data.

Il comma 2 del nuovo articolo 39-bis) è dedicato al cosiddetto regime coesistente qualificato (*Side-by-Side System*) che recepisce quanto stabilito nel capitolo 5 del documento OCSE. Il suddetto regime nasce dalla considerazione del Quadro Inclusivo sul BEPS secondo cui taluni Paesi hanno già introdotto regimi impositivi interni in grado di incorporare requisiti di imposizione minima, sia con riferimento al reddito nazionale, sia con riferimento al reddito estero prodotto dai grandi gruppi multinazionali con una controllante capogruppo ivi localizzata. In generale, quando tali regimi interni perseguono obiettivi di politica fiscale simili, presentano un ambito di applicazione sovrapponibile e generano un impatto complementare rispetto all'imposizione minima globale, l'accordo internazionale ne consente un coordinamento, attivabile a seguito di opzione, i cui effetti consistono nell'inibire l'operatività della *Income Inclusion Rule* (IIR) e della *Undertaxed Profit Rule* (UTPR) a carico dei gruppi interessati (cfr. capitolo 1, paragrafo 14, del documento OCSE). Rimane, invece,

inalterato il primato della *Qualified Domestic Top Up Tax* (QDMTT), che continua ad applicarsi a tutte le imprese ed entità del gruppo localizzate nei rispettivi Paesi che le hanno adottate. Tale applicazione avviene senza attribuire rilevanza alle imposte pagate nell'ambito dei regimi sulle società controllate estere (*Controlled Foreign Company o CFC*) o alle altre imposte che gravano sull'impresa proprietaria, secondo le ordinarie Regole OCSE, in modo da salvaguardare la priorità della giurisdizione della fonte nella riscossione dell'imposizione integrativa (cfr. capitolo 1, paragrafo 23, del documento OCSE e paragrafo 118.30 del Commentario OCSE alla definizione di QDMTT). Nella prospettiva dell'ordinamento italiano, il citato comma 2 (*Side-by-Side Safe Harbour*) stabilisce che il regime coesistente qualificato assume rilevanza quando la controllante capogruppo è localizzata in una giurisdizione dotata di un sistema fiscale nazionale e mondiale considerato idoneo a soddisfare i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS. In tale ipotesi, qualora l'impresa dichiarante eserciti l'opzione annuale, l'imposta minima integrativa e l'imposta minima suppletiva (anche se riferite a imprese localizzate in Paesi diversi da quello della controllante capogruppo) non sono dovute dalle imprese italiane del gruppo, nell'assunto che i regimi domestici applicati nel Paese della controllante capogruppo siano tali da assicurare un livello d'imposizione effettiva almeno pari al minimo fissato dal Secondo Pilastro sull'intero perimetro del gruppo. La *ratio* della disposizione è quella di evitare duplicazioni e potenziali doppie imposizioni quando un ordinamento nazionale estero già garantisce, in via autonoma e con *standard* di integrità adeguati, l'effetto sostanziale perseguito attraverso l'imposizione minima globale. Come già anticipato, la valutazione sull'idoneità del sistema fiscale adottato dal Paese della controllante capogruppo non è demandata alle singole amministrazioni, né ai singoli gruppi multinazionali di imprese impegnati ad applicare la *global minimum tax* in quanto l'accesso al regime è subordinato alla verifica dei criteri di ammissibilità da parte del Quadro Inclusivo sul BEPS (v. relazione illustrativa alla definizione di cui al numero 49-*bis*) dell'allegato A del decreto legislativo n. 209 del 2023).

Il comma 3 del nuovo articolo 39-*bis*) disciplina il cosiddetto regime qualificato della controllante capogruppo (*UPE Safe Harbour*) che opera come strumento più circoscritto, rispetto al regime del comma 2, per i Paesi che presentano solo un sistema fiscale nazionale, e non anche un sistema fiscale mondiale considerato idoneo, che può coesistere con l'imposizione minima globale. Nella prospettiva dell'ordinamento italiano, l'opzione annuale esercitata dall'impresa dichiarante comporta l'inapplicabilità dell'imposizione minima suppletiva in relazione agli utili in eccesso prodotti nel Paese della controllante capogruppo che adotta un siffatto sistema nazionale, nell'assunto che questo sia tale da garantire un livello d'imposizione effettiva almeno pari al 15 per cento sugli utili ivi prodotti. Resta impregiudicata l'applicazione dell'imposta minima integrativa, nonché dell'imposta minima suppletiva, in relazione alle imprese del gruppo localizzate in altri Paesi che risultano a bassa imposizione, da parte delle eventuali partecipanti intermedie e partecipanti parzialmente possedute o delle imprese localizzate in Italia, secondo l'ordine stabilito dalle Regole OCSE, dalla Direttiva e dal decreto legislativo n. 209 del 2023. Rispetto a questo secondo regime di semplificazione, la coerenza sistematica è assicurata dal fatto che le imprese a bassa imposizione del gruppo continuano a scontare l'imposta minima nazionale e l'imposta minima nazionale equivalente nei Paesi che l'hanno implementata e l'imposta minima integrativa e suppletiva, laddove applicabile, secondo le ordinarie regole. Inoltre, come per il regime coesistente qualificato, l'integrità del sistema è garantita dalla circostanza che l'accesso alla semplificazione in esame è subordinato alla verifica dei requisiti di ammissibilità da parte del Quadro Inclusivo sul BEPS (v. relazione illustrativa alla definizione di cui al numero 51-*bis*) dell'allegato A del decreto legislativo n. 209 del 2023).

Il comma 4 del nuovo articolo 39-bis) è dedicato al trattamento dei cosiddetti incentivi fiscali qualificati (*Substance-Based Tax Incentive Safe Harbour*) e recepisce quanto stabilito nel capitolo 4 del documento OCSE. La genesi di questo nuovo regime è da individuare nel riconoscimento del fatto che gli incentivi fiscali rappresentano un mezzo ampiamente utilizzato per promuovere investimenti sostanziali e lo sviluppo economico (cfr. capitolo 1, paragrafo 13, del documento OCSE). Il Quadro Inclusivo sul BEPS ha ritenuto opportuno consentire un trattamento più coerente ai fini del Secondo Pilastro di tutti gli incentivi fiscali collegati ad attività economica sostanziale, mitigando così il trattamento più favorevole che le Regole OCSE prevedono per taluni crediti d'imposta assimilabili a sovvenzioni dirette. Pertanto, i gruppi multinazionali possono continuare a beneficiare di alcuni incentivi fiscali concessi da un Paese sulla base della stretta connessione a un'attività sostanziale ivi svolta, entro limiti chiari e trasparenti che impediscano un indebito abbassamento dell'imposizione effettiva al di sotto del minimo (ossia del 15 per cento). A tale fine, il comma in esame consente di trattare determinati incentivi qualificati – i *Qualified Tax Incentives* – come un incremento delle imposte rilevanti per il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva del Paese, così che l'eventuale imposizione integrativa sia ridotta o azzerata in presenza di misure agevolative basate sulla sostanza. Si evidenzia che tale trattamento, a differenza delle semplificazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 39-bis), è valido anche ai fini della determinazione dell'imposta minima nazionale.

Il regime degli incentivi fiscali qualificati, che nel nostro ordinamento si applica anche ai gruppi nazionali, è costruito dal Quadro Inclusivo sul BEPS per essere tecnicamente simmetrico rispetto all'architettura delle Regole OCSE, ma semplificato nella meccanica: il valore degli incentivi fiscali qualificati si somma alle imposte rilevanti e quindi eleva l'aliquota d'imposizione effettiva ai fini dell'imposizione integrativa, con la conseguenza pratica di neutralizzare o attenuare l'imposizione integrativa, laddove l'incentivo rifletta sostanza. In tal modo, l'effetto dell'incentivo fiscale qualificato si manifesta come una imposta rilevante aggiuntiva, che è coerente con la matrice contabile-fiscale su cui poggia il Secondo Pilastro.

Sotto il profilo formale, la semplificazione del regime disciplinato nel comma 4 consiste nel considerare pari a zero l'imposizione integrativa, relativa a un esercizio, corrispondente agli incentivi fiscali qualificati utilizzati in quell'esercizio. Il valore utilizzato dell'incentivo fiscale si allinea alla natura della misura: per i crediti d'imposta conta l'ammontare del credito utilizzato per ridurre l'imposta rilevante dovuta nel periodo; per i super ammortamenti e per le deduzioni maggiorate si considera l'importo della extra-deduzione moltiplicata per l'aliquota d'imposta nominale; per i regimi ad aliquota agevolata si valorizza la differenza tra l'aliquota d'imposta ordinaria e quella agevolata applicata all'imponibile agevolato; per le esenzioni rileva il reddito escluso moltiplicato per l'aliquota d'imposta ordinaria (cfr. capitolo 4, paragrafi da 23 a 29, del documento OCSE).

Come chiarito nel secondo periodo del comma 4, per "imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati" s'intende la differenza, in valore assoluto, dell'imposizione integrativa calcolata secondo quanto previsto nel comma 5 (cfr. lettera a) del secondo periodo del comma 4) e l'imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata in assenza dell'opzione per il regime in esame (cfr. lettera b) del secondo periodo del comma 4).

Per preservare l'integrità del meccanismo, il comma 5, in linea con il capitolo 4, paragrafi da 30 a 33, del documento OCSE, non si limita a stabilire che l'imposizione integrativa, da raffrontare con quella calcolata secondo le regole ordinarie, è quella che si ottiene aumentando le imposte rilevanti rettifiche dell'importo dell'incentivo fiscale qualificato utilizzato nell'esercizio. La citata disposizione introduce anche un tetto, definito "limite massimo basato sulla sostanza" (*Substance Cap*), che pone un vincolo all'aumento delle imposte rilevanti rettifiche. In altri termini, il meccanismo di

semplificazione è stato progettato in modo da limitare l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali qualificati (ammontare che include gli incentivi di cui al successivo comma 6) che può essere riconosciuto in funzione della sostanza presente nel Paese (cfr. numero 37-ter) inserito nell'allegato A del decreto legislativo n. 209 del 2023). Per evitare incertezze e valutazioni discrezionali e facilitare la *compliance*, il limite sviluppato per questo regime prende a riferimento gli stessi fattori utilizzati nell'ambito della riduzione da attività economica sostanziale (*Substance-Based Income Exclusion* o *SBIE*) di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Ai sensi del comma 6 del nuovo articolo 39-bis), su opzione annuale esercitata dall'impresa dichiarante, i crediti d'imposta rimborsabili qualificati e i crediti d'imposta negoziabili, che sono collegati a una attività economica sostanziale (quindi parametrati a spese effettivamente sostenute oppure collegati alla quantità prodotta di beni materiali come commentato nella relazione illustrativa al nuovo numero 37-bis) dell'allegato A), possono fruire della medesima semplificazione prevista ai commi 4 e 5 per gli incentivi fiscali qualificati (cfr. capitolo 4, paragrafi 21 e 22, del documento OCSE). Come già anticipato, anche questi incentivi soggiacciono, unitamente agli incentivi fiscali qualificati, al limite massimo basato sulla sostanza di cui al precedente comma 5. In sostanza, per effetto dell'opzione, tali incentivi non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante (denominatore del rapporto), diversamente da quanto previsto nelle ordinarie regole sull'imposizione integrativa (cfr. articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 209 del 2023). Conseguentemente, qualora tali incentivi siano stati considerati redditi imponibili nel Paese che li ha concessi, le relative imposte sono da escludere dal calcolo delle imposte rilevanti rettifiche dell'esercizio (numeratore del rapporto), secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Infine, il comma 7 del nuovo articolo 39-bis) demanda a un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni attuative dei regimi di semplificazione di cui ai commi precedenti.

Con il primo intervento correttivo contenuto nel **comma 1, lettera d), numero 1)**, sono inserite due nuove definizioni. La prima, al numero 37-bis) nell'allegato A del decreto legislativo n. 209 del 2023, è quella di "incentivo fiscale qualificato", utilizzata nel nuovo articolo 39-bis), comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2023. In particolare, la suddetta definizione contempla due famiglie di misure: da un lato, gli incentivi fiscali parametrati a spese effettivamente sostenute che concorrono alla formazione del reddito rilevante (*expenditure-based*), come super ammortamenti, deduzioni maggiorate o crediti d'imposta legati a costi di lavoro, ricerca o investimenti materiali; dall'altro, gli incentivi legati alla produzione (*production-based*), in cui il beneficio dipende dall'*output* di beni materiali realizzati nel territorio. In entrambi i casi, l'incentivo fiscale qualificato è solo quello che riduce il debito per le imposte rilevanti, la cui disponibilità deve essere generale, non discriminatoria né ritagliata sui soli gruppi *in-scope*, e la determinazione del relativo importo deve avvenire quando la spesa o la produzione si realizzano, non su mere promesse di investimento o impegni di spesa. Si precisa che sono esclusi dalla definizione in esame i sussidi e i contributi. L'impostazione, ripresa dal capitolo 4, paragrafi da 3 a 18, del documento OCSE, assicura che l'agevolazione rifletta attività economiche reali e misurabili, evitando artifici che potrebbero compromettere l'equità del sistema.

La seconda definizione, introdotta nel numero 37-ter) dell'allegato A del decreto legislativo n. 209 del 2023, stabilisce che il limite basato sulla sostanza è fissato al maggiore tra il 5,5 per cento delle spese salariali ammissibili e il 5,5 per cento degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammissibili; in alternativa, su base opzionale, è possibile utilizzare un tetto pari all'1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili (cfr. capitolo 4, paragrafi da 30 a 33, del

documento OCSE). La presenza del suddetto limite massimo, inserito nella disposizione del comma 5, impedisce che l'incremento complessivo delle imposte rilevanti (ossia l'ammontare che ricomprende gli incrementi lordi delle imposte rilevanti rettifiche riferibili agli incentivi di cui al comma 6) superi ciò che risulta giustificato da fattori reali come forza lavoro e beni materiali, mantenendo la coerenza di fondo con le finalità della *Global Minimum Tax*. La combinazione della definizione sostanziale di incentivo fiscale qualificato con il metodo di valorizzazione e il limite massimo basato sulla sostanza tutela gli incentivi pro-investimento, senza trasformarli in strumenti di erosione del livello minimo di imposizione.

Con il secondo intervento correttivo contenuto nel **comma 1, lettera d), numero 2)**, si aggiunge il numero 49-*bis*) nell'allegato A del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante la definizione di "regime coesistente qualificato" utilizzata nel comma 2 del nuovo articolo 39-*bis*) del citato decreto legislativo. In base a tale definizione, un Paese può essere ammesso a tale regime se soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS (cfr. capitolo 5, paragrafi da 19 a 27, del documento OCSE). Nel dettaglio, per essere ammesso, un Paese deve aver implementato un sistema fiscale nazionale e mondiale considerati idonei; deve consentire il credito d'imposta estero per l'imposta minima nazionale e per l'imposta minima nazionale equivalente alle stesse condizioni di qualsiasi altra imposta rilevante accreditabile; infine, deve richiedere al Quadro Inclusivo sul BEPS la valutazione del proprio sistema fiscale preesistente entro la fine della prima metà del 2026. Per le richieste successive, la valutazione sarà effettuata nel 2027 o 2028. Ai fini della definizione in esame, un sistema fiscale nazionale è idoneo quando:

- l'aliquota nominale d'imposta sul reddito delle società è almeno del 20 per cento, considerando eventuali aggiustamenti agevolativi e le imposte sul reddito delle società applicate a livello subnazionale qualora esistenti;
- un'imposta minima nazionale equivalente o un'imposta minima alternativa per le società, basata sull'utile di bilancio e soggetta a opportuni adeguamenti coerenti con gli obiettivi politici dell'imposizione minima, è applicabile con un'aliquota nominale di almeno il 15 per cento a una parte sostanziale del reddito complessivo delle operazioni dei gruppi multinazionali interessati;
- non sussiste un rischio significativo che i gruppi multinazionali interessati, con sede nel Paese, siano soggetti a un'aliquota d'imposta effettiva inferiore al 15 per cento sugli utili complessivi delle loro operazioni nazionali.

Un sistema fiscale mondiale è idoneo quando:

- include il reddito attivo e passivo delle stabili organizzazioni e delle società controllate estere, indipendentemente dalla distribuzione del reddito;
- prevede norme sostanziali per mitigare i rischi BEPS, come la separazione dei redditi attivi e passivi e la limitazione dei crediti d'imposta esteri;
- non determina alcun rischio significativo che i gruppi multinazionali siano soggetti a un'aliquota effettiva di imposta (valutata tenendo conto degli incentivi fiscali coerenti con il trattamento di tali incentivi ai sensi delle Regole OCSE e dei regimi di semplificazione concordati) inferiore al 15 per cento sugli utili complessivi delle loro operazioni estere.

Questi criteri mirano a garantire che il sistema fiscale del Paese ammesso sia conforme agli obiettivi politici dell'imposizione minima globale e che non vi siano rischi significativi di erosione della base imponibile o di trasferimento degli utili.

Con il terzo intervento correttivo contenuto nel **comma 1, lettera d), numero 3)**, si aggiunge il numero 51-*bis*) nell'allegato A del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante la definizione di

“regime qualificato della controllante capogruppo” utilizzata nel comma 3 del nuovo articolo 39-*bis*) del citato decreto legislativo. La suddetta definizione indica un sistema fiscale nazionale considerato idoneo, sulla base dei criteri concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS nel documento OCSE, che è stato adottato dal Paese dove è localizzata la controllante capogruppo e in vigore al 1° gennaio 2026. I criteri per considerare idoneo un sistema fiscale nazionale sono quelli già descritti in relazione alla definizione di cui al numero 49-*bis*) dell’allegato A del decreto legislativo n. 209 del 2023 (cfr. capitolo 5, paragrafi da 37 a 39, del documento OCSE).

Infine, il comma 2 dell’articolo 12 stabilisce che le semplificazioni previste nei capitoli 2 e 3 del documento OCSE (ossia gli ulteriori regimi rispetto a quelli disciplinati dal nuovo articolo 39-*bis*) possono essere fruite, su base facoltativa, sia dai gruppi multinazionali sia dai gruppi nazionali con la prima decorrenza possibile ammessa dal Quadro Inclusivo sul BEPS. In altri termini, in base all’accordo internazionale, il regime transitorio semplificato basato sui dati della rendicontazione Paese per Paese (*Country-by-Country Reporting o CbCR*), disciplinato nel Decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 20 maggio 2024 e in deroga a quanto ivi previsto, copre tutti gli esercizi che iniziano entro il 31 dicembre 2027, senza includere gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2029 (cfr. capitolo 3, paragrafo 3, del documento OCSE). Inoltre, il regime permanente basato sull’aliquota d’imposizione effettiva semplificata è adottato dall’ordinamento italiano a partire dagli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2025 o successivamente a tale data e sarà fruibile dai gruppi multinazionali e nazionali sulla base delle regole di applicabilità previste dal Quadro Inclusivo sul BEPS (cfr. capitolo 2, paragrafo 197, del documento OCSE). Le disposizioni attuative di questi due regimi saranno inserite in un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

## **Titolo V – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto**

### **Art. 12 - Detrazione**

L’articolo 12, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lett. d), numero 1) della legge n. 111 del 2023, intende allineare la disciplina nazionale alla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (sentenza n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima.

Si ammette, altresì, l’esercizio del predetto diritto entro un più ampio arco temporale, al fine di consentire alle imprese che ricevono le fatture di acquisto di eseguire tutti i controlli di rito prima di registrare le fatture e far confluire l’imposta a credito nelle liquidazioni periodiche e annuali.

Come è noto, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:

- oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione
- anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.

La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.

In altre parole, conformemente alla norma unionale, il diritto alla detrazione sorge al verificarsi delle condizioni sostanziali (non potendo la sua esistenza essere subordinata alle condizioni formali), ma può essere esercitato quando si verificano anche le condizioni formali (possesso della fattura).

Al verificarsi dei predetti presupposti, il diritto deve essere esercitato, previa annotazione della fattura di acquisto nel registro degli acquisti, per consentire all'IVA di confluire nella liquidazione dell'imposta entro i termini stabiliti dal combinato disposto degli articoli 19 e 25 del decreto IVA.

Per effetto delle modifiche recate dal **comma 1** e, in particolare, l'ampliamento del termine per esercitare il diritto a detrazione e per registrare le fatture ricevute (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento), nonché l'eliminazione, nell'articolo 25, delle parole "in riferimento al medesimo anno", i soggetti passivi avranno, non solo, più tempo a disposizione per eseguire tutti i necessari controlli di conformità senza correre il rischio di perdere il diritto alla detrazione per decorrenza dei termini di annotazione, ma, laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l'anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, avranno altresì il diritto a esercitare la detrazione - previa registrazione del documento in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali in diritto a detrazione è sorto nell'anno precedente (2026)] – con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto è sorto (2026).

Il **comma 2** opera, per esigenze di allineamento delle norme, le modifiche ai corrispondenti articoli del Testo unico dell'imposta sul valore aggiunto.

## **Titolo VI - Revisione disciplina accertamento**

### **Art. 13 - Modifica delle norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni**

L'**articolo 13**, con riferimento ai *trust* e agli altri vincoli di destinazione, l'esercizio dell'opzione per il pagamento anticipato, prevista dall'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 346 del 1990, anche delle imposte ipotecaria e catastale. In considerazione della *ratio* sottesa al citato articolo 4-*bis*, comma 3, che è quella di consentire al contribuente una più certa programmazione fiscale e all'erario un incasso anticipato, sia della stretta connessione, sotto il profilo dei criteri di determinazione della base imponibile, tra l'imposta di successione e le imposte ipotecarie e catastali. La disposizione, quindi, in coerenza con il criterio di delega di cui all'**articolo 10, comma 1, lettera a) della legge n. 111 del 2023**, modifica l'articolo 4-*bis*, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 346 del 1990 e, conseguentemente, l'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1 ° agosto 2025, n. 123, che ha recepito il citato articolo 4-*bis*, inserendo, all'interno delle citate norme, il riferimento alle imposte ipotecaria e catastale.

L'esercizio dell'opzione riguarda le imposte complessivamente dovute, ossia l'imposta sulle successioni e donazioni unitamente alle imposte ipotecaria e catastale, laddove il trasferimento abbia a oggetto anche beni immobili.

### **Art. 14 - Modifica all'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346**

L'**articolo 14** interviene sull'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, prevedendo che gli interessi sulla maggiore imposta dovuta decorrano dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il contribuente è tenuto a effettuare il versamento dell'imposta autoliquidata (ossia 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, come previsto dal nuovo articolo 37, comma 1, del citato testo unico) e non più dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale effettuata dall'ufficio. Ciò al fine di uniformare, in attuazione del criterio di delega di cui all'**articolo 10, comma 1, lett. f) della legge n. 111 del 2023**,

la disciplina della decorrenza degli interessi al principio di autoliquidazione dell'imposta sulle successioni, introdotto dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

**Art. 15 - Modifica all'articolo 13, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347**

L'articolo 15 modifica l'articolo 13, comma 2-bis, primo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, inserendo il riferimento al comma 1 dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in sostituzione di quello al comma 1-bis del medesimo articolo 33, in quanto abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera ff), numero 2), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

**Art. 16 - Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128**

Il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha introdotto nell'articolato del decreto legislativo n. 128 del 2015, l'articolo 7-bis, rubricato «Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale», con il quale si prevede che anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Alla predisposizione di tale sistema, come stabilito al comma 2 del menzionato articolo 7-bis – le cui disposizioni sono state modificate e rese ancora più favorevoli dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 – sono collegati effetti “premiali” consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati con apposita istanza di interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato in occasione dell'interpello e che il contribuente non abbia posto in essere violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

L'articolo 16, comma 1, lettera b), apporta modifiche all'articolo 7-bis) del decreto legislativo n. 128 del 2015, riconoscendo, al contribuente che abbia esercitato la relativa opzione, la facoltà di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello d'esercizio dell'opzione. In particolare, la disposizione prevede che le suddette comunicazioni, qualora contengano gli elementi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonché l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, comportano i medesimi effetti premiali di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 7-bis.

La norma disciplina, inoltre, le modalità di versamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate. Nel dettaglio, il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi nonché della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Il **comma 1, lettera a)**, introduce analoga possibilità di rateizzazione anche per le comunicazioni di rischi fiscali pregressi presentate dai contribuenti in possesso dei requisiti di ammissione al regime di adempimento collaborativo.

Il **comma 2**, dispone che quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b), si applica alle comunicazioni di rischi fiscali di cui alle citate lettere effettuate a partire dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

#### **Art. 17 - Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**

L'**articolo 17**, coerentemente al principio di razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo di cui all'**articolo 20 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111** (delega al Governo per la riforma fiscale), con il comma 1 interviene sull'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di sanzioni agli intermediari per il rilascio del visto di conformità infedele sulle dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità previste dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (c.d. Modello 730).

Nello specifico, la norma riconosce la Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente, quale struttura deputata anche alla lavorazione delle comunicazioni per il recupero della somma pari al 30 per cento della maggiore imposta nei confronti del soggetto che ha rilasciato un visto di conformità infedele. L'intervento prevede, pertanto, che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari e, quindi, la prodromica comunicazione degli esiti ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia effettuata dalla struttura dell'Agenzia delle entrate cui compete il controllo formale delle dichiarazioni e non più dalla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell'intermediario.

Inoltre, viene previsto che alle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, dell'articolo 39, si applica il termine di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che reca la disciplina sui termini di notifica delle cartelle di pagamento.

Il comma 2 apporta le medesime modifiche di cui al comma 1 al testo unico in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, al fine di allineare alla nuova disciplina di cui al modificato articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il corrispondente articolo 69 del citato testo unico.

In ultimo, per garantire uniformità di trattamento alle dichiarazioni relative allo stesso anno d'imposta, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dalle attività di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2023.

#### **Art. 18 - Modifiche all'articolo 152 del TUIR e all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)**

Il **comma 1 dell'articolo 18** interviene con un'integrazione dell'articolo 152 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in materia di reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione. Il citato articolo 152 del TUIR prevede che il reddito della stabile organizzazione delle società e degli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, sulla base di un apposito

rendiconto economico e patrimoniale da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.

Tenuto conto che il rendiconto non è soggetto a pubblicazione, l'intervento nasce dall'esigenza di conferire autenticità e maggiore certezza, anche in termini temporali, al documento, nonché di garantire la conoscibilità all'Amministrazione finanziaria dei dati ivi contenuti.

A tal proposito, viene previsto che, con riferimento ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2026 e successivi, al rendiconto economico e patrimoniale deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei in base alla legge, e i dati in esso contenuti devono risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

La disposizione, nel colmare una lacuna informativa riguardante i dati contabili delle stabili organizzazioni, è volta a dare compiuta attuazione ai principi e ai criteri direttivi di cui all'**articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111** (delega al Governo per la riforma fiscale) e, in particolare, a quelli indicati al **comma 1, lettera f), n. 4)**, a mente del quale, per il perseguimento, tra l'altro, della *“riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti”* è previsto di *“potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali...al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo”*.

#### **Art. 19 – Disposizioni in materia di procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicità immobiliare**

L'**articolo 19** interviene nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, che disciplina, agli articoli 3-*bis* e seguenti – trasfusi negli articoli 12 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 – le procedure telematiche, tramite modello unico informatico, da seguire per la registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione nei registri immobiliari e voltura catastale nonché le modalità di pagamento dei tributi dovuti in autoliquidazione. Tale disposizione attua la **legge 9 agosto 2023, n. 111**, che indica, tra i principi e criteri direttivi della riforma fiscale, quello dell'autoliquidazione (**articolo 10, comma 1, lettera b)**, della semplificazione e riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici (**articolo 10, comma 1, lettera e)**, nonché della semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi stessi (**articolo 10, comma 1, lettera f)**).

In particolare, la disposizione, mediante l'inserimento di un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 3-*ter* del citato decreto n. 463 del 1997, disciplina le modalità da seguire per il controllo dell'autoliquidazione dei tributi dovuti in relazione agli atti trasmessi telematicamente, ai fini degli adempimenti di pubblicità immobiliare, da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Si tratta di atti di pubblicità immobiliare, diversi da quelli soggetti a registrazione, quali, ad esempio, rinnovazioni di iscrizione ipotecaria, trascrizioni di domande giudiziali e atti cautelari.

La norma dispone che gli uffici dell'Agenzia delle entrate, in sede di controllo dell'autoliquidazione dei tributi versati notificano, in caso di omesso o insufficiente versamento, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, entro i termini di decadenza già previsti dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, con l'invito a procedere, entro sessanta giorni, al versamento dei tributi dovuti, nonché

della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi; se il pagamento è effettuato nel termine indicato, la sanzione amministrativa è ridotta a un terzo.

Tenuto conto che, nell'ambito della codificazione prevista dall'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, il citato articolo 3-ter del decreto legislativo n. 463 del 1997 è stato trasfuso nell'articolo all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, la presente disposizione modifica anche quest'ultima norma per ragioni di coordinamento.

#### **Art. 20 - Modifica dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190**

Tenuto conto della **legge 9 agosto 2023, n. 111** (delega al Governo per la riforma fiscale), e, in particolare, dell'**articolo 17** che, tra l'altro, mira a semplificare il procedimento accertativo e considerato che dal 1° gennaio 2024 l'obbligo della fatturazione elettronica è stato esteso anche ai soggetti che applicano il regime forfetario, è venuta meno la *ratio* della previsione, contenuta nel comma 74, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – secondo cui «per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno» – introdotta al fine di incentivare, anche da parte di tali soggetti, l'utilizzo della fatturazione elettronica.

Pertanto, ai fini di semplificazione normativa e razionalizzazione della disciplina del procedimento accertativo, coerenti con la citata legge delega, con l'**articolo 20** viene eliminata tale riduzione dei termini di decadenza di cui al citato articolo 43, comma 1, con effetto sui controlli effettuati in relazione ai periodi d'imposta dal 2026 in avanti.

#### **Art. 21 - (Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente)**

L'articolo in commento modifica l'articolo 10-septies, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, c.d. Statuto dei diritti del contribuente, con riferimento all'ambito degli atti di indirizzo interpretativo e applicativo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai quali devono attenersi le circolari dell'amministrazione finanziaria, in attuazione dei criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente di cui all'**articolo 4, comma 1, lett. b), della legge n. 111 del 2023**, finalizzati a valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto.

### **Titolo VII – Revisione disciplina redditi finanziari**

#### **Art. 22 - (Aumento dell'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei)**

L'articolo in esame opera in coerenza con i criteri di delega di cui all'**articolo 5, comma 1, lettera d)**, della legge n. 111 del 2023, che, in materia di redditi di natura finanziaria prevede, tra l'altro, l'armonizzazione della disciplina alla tassazione prevista per i dividendi di fonte nazionale corrisposti ai fondi pensione europei e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) – tassati mediante ritenuta d'imposta con aliquota dell'11% - con quella prevista per le forme di previdenza complementare – tassate con imposta sostitutiva sul risultato netto maturato con aliquota del 20%.

La disposizione, in particolare, mediante novella dell'articolo 27, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella sostanza, aumenta, dall'11 al 20 per cento, la misura dell'aliquota della ritenuta d'imposta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti

esteri di PEPP. Analoga modifica è prevista all'articolo 55, comma 4, secondo periodo, del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, nel quale sono state trasfuse le disposizioni in materia di ritenuta sui dividendi previste dal citato articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'intervento incide esclusivamente sulla misura del prelievo senza alterare i presupposti applicativi, la natura della ritenuta né le modalità di effettuazione degli adempimenti da parte dei sostituti d'imposta.

Il **comma 2** disciplina il regime di decorrenza, stabilendo che la nuova aliquota si applica agli utili corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Art. 23 - Affrancamento partecipazioni black list**

In attuazione dell'**art. 5, comma 1, lettera h), n. 2, della legge n. 111 del 2023**, l'articolo prevede la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul valore rideterminato delle partecipazioni detenute in società ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del TUIR.

## **TITOLO VIII – Revisione disciplina enti del Terzo settore**

### **Art. 24 - Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore**

La disciplina degli enti del Terzo settore, come delineata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*"), ha introdotto un nuovo criterio di qualificazione delle attività svolta da tali soggetti fondato sulla distinzione tra attività commerciali e non commerciali ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 79 del medesimo d.lgs. n. 117 del 2017 (di seguito, Codice del Terzo settore). In considerazione di tale nuova modalità di qualificazione degli enti del Terzo settore, si ritiene opportuno introdurre, con le disposizioni di cui al **comma 1**, un criterio di continuità della qualificazione "fiscale" delle attività (commerciali e non commerciali) ai fini della determinazione dell'IRAP. Si evitano, in tal modo, incertezze interpretative derivanti dal passaggio al nuovo regime di qualificazione delle attività previsto per gli enti del Terzo settore, lasciando immutate, rispetto alla legislazione previgente, le modalità di calcolo del valore della produzione netta IRAP per gli enti del Terzo settore.

Come noto, per gli enti non commerciali - identificati quali soggetti passivi nell'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 446 del 1997 - il valore della produzione netta è determinato secondo il cosiddetto metodo retributivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto IRAP. Tuttavia, quando il predetto ente non commerciale esercita anche attività di natura "commerciale", il tributo regionale, secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 2, del citato decreto IRAP, si calcola separando l'area istituzionale (che resta con il metodo retributivo) dalle attività commerciali (assoggettate a tassazione secondo le regole dell'articolo 5 del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997). In tal caso, in particolare, la base imponibile del tributo regionale è determinata, computando, in linea di principio, i costi riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle disposizioni adottate per gli enti commerciali e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Va da sé che, nel caso di enti qualificati come "commerciali", la base imponibile viene complessivamente determinata ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto.

Al fine di ridurre l'impatto delle novità normative, la disposizione in esame, in attuazione del criterio di delega di cui all'**art. 2, co. 1, lett. d), n. 3 della legge n. 111 del 2023** impone agli enti interessati, sotto il profilo operativo, una duplice attenzione. Detti soggetti, infatti, dovranno:

- applicare le nuove disposizioni del Codice del Terzo settore, ai fini della qualificazione generale e, in particolare, ai fini delle imposte sui redditi (in tal senso è l'articolo 79 del Codice del Terzo settore);
- continuare a distinguere le attività commerciali e non commerciali secondo la disciplina del testo unico delle imposte sui redditi cui, da sempre, si fa riferimento per la corretta determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP (in tal senso è l'articolo 82-*bis* del Codice del Terzo settore che si introduce con l'articolo in commento).

Si determina così un'asimmetria tra il regime IRES e il regime IRAP, che costituisce l'effetto naturale della scelta legislativa di salvaguardare la continuità della base imponibile del tributo regionale nell'applicazione della riforma connessa all'entrata in vigore del citato Codice del Terzo settore.

Il **comma 2** prevede che la disposizione in esame si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Tale decorrenza è volutamente coincidente con quella prevista dall'articolo 104, comma 2, del citato Codice del Terzo settore, ai fini dell'efficacia delle disposizioni ivi contenute, tra cui, in particolare, quelle contenute nell'articolo 79 del medesimo codice, concernenti il riconoscimento dell'ente come "commerciale" o "non commerciale".



## TITOLO IX - Disposizioni concernenti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli

### Art. 25 - Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

La disposizione in esame, in coerenza con i criteri di delega di cui agli **articoli 2, comma 1, lett. b), n. 2), 11, comma 1, lett. c), 16, comma 1, lett. i) e 17, comma 1, lett. c) della legge n. 111 del 2023**, reca un intervento di coordinamento in materia di utilizzo dei file delle fatture elettroniche da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di estenderne l’impiego alle attività di analisi dei rischi e di controllo a fini doganali nelle materie e attività di competenza.

In particolare, si modifica l’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”, che disciplina il servizio di generazione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, fornito attraverso il cd. “sistema di interscambio”, gestito dall’Agenzia delle entrate.

La fatturazione elettronica, oltre a semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, consente alle amministrazioni competenti di svolgere controlli con modalità più rapide ed efficaci, senza pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività economica dei soggetti passivi IVA.

Specificamente, l’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, consente l’utilizzo dei *file* delle fatture elettroniche acquisite - che restano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi - da parte:

- a) della Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- b) dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
- c) dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo di cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- d) dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Alla luce di quanto sopra, l’intervento integra la, lettera b-bis del comma 5-bis dell’articolo 1 prevedendo che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli possa utilizzare i file delle fatture elettroniche, acquisiti dall’Agenzia delle entrate, non soltanto per le attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), ma anche per le attività di analisi dei rischi e di controllo a fini fiscali e doganali nelle materie e attività di competenza.

Rientrano, in particolare, tra le predette attività quelle di analisi, vigilanza, controllo e revisione dell’accertamento previste dagli articoli 46, 47 e 48 del codice doganale dell’Unione (CDU) di cui al

Regolamento (UE) n. 952/2013, nonché dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante “*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*”; inoltre, le attività di controllo in materia di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, i controlli sulle cessioni e sugli acquisti intracomunitari di beni e le verifiche sull’esatto adempimento degli obblighi in materia di costituzione e utilizzo del plafond IVA.

Per esigenze di continuità applicativa e di coordinamento, le modifiche in argomento sono apportate anche al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, efficace, ai sensi dell’articolo 171 del medesimo decreto legislativo n. 10 del 2026, a decorrere dal 1° gennaio 2027, onde recepire il contenuto del novellato articolo 1, comma 5-bis, lettera b-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

#### **Art. 26 - Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise**

Con la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, si intende integrare il comma 5 dell’articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) al fine di chiarire che i consumi di gas naturale impiegato in usi di combustione nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti sono ricompresi negli “usi non domestici”, in continuità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 26 applicabile fino al 31 dicembre 2025, che li ricomprendeva nell’ambito applicativo dell’aliquota per usi industriali. Per il gas impiegato nei predetti “usi non domestici” (nel previgente sistema di tassazione indicati come “usi industriali”) è prevista, infatti, l’applicazione di un’aliquota di accisa inferiore rispetto a quella prevista per gli “usi domestici” (nel previgente sistema di tassazione indicati come “usi civili”). Con il chiarimento normativo in parola si consente di poter continuare ad applicare, al gas naturale impiegato nei predetti ambiti assistenziali, la corretta tassazione anche qualora le istituzioni sopra richiamate svolgano la loro funzione assistenziale e di recupero socialmente rilevante utilizzando anche strutture abitative (ad es. case-famiglia) destinate in modo preminente alla funzione assistenziale predetta.

La modifica di cui alla **lettera b)**, riferita all’**articolo 53, comma 3**, del TUA, è volta a consentire un inquadramento puntuale dei soggetti che producono energia elettrica non utilizzata per uso proprio e acquistano da soggetti terzi l’energia elettrica impiegata per l’alimentazione dei servizi ausiliari (in applicazione della Delibera ARERA n. 109/2021/R/eel del 16 marzo 2021 e s.m.i. – cd. “energia immessa negativa”), in modo da colmare un vuoto normativo che, in relazione alla richiamata disciplina regolatoria, determina difficoltà operative per gli operatori del settore.

Con la modifica di cui alla **lettera c)**, relativa all’**articolo 56, comma 2**, del TUA, viene introdotta una misura di semplificazione degli adempimenti fiscali per gli esercenti officine di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza compresa tra 20 e 100 kW, che consentirebbe loro di versare l’eventuale accisa dovuta mediante un canone di abbonamento annuale, esonerandoli, ai sensi del comma 1 dell’art. 55, dalla presentazione delle dichiarazioni semestrali.

La modifica normativa di cui alla **lettera d)** si inserisce nell’ottica di un’omogeneizzazione della disciplina dei prodotti di nuova generazione con quella dei prodotti tradizionali, allineando i profili sanzionatori relativi ai prodotti solidi da inalazione di cui all’articolo 62-*quater*.2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA), di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a quelli già previsti dall’articolo 50 del medesimo TUA per le violazioni attinenti ai tabacchi lavorati. L’intervento realizza, altresì, un coordinamento con le previsioni già vigenti per i liquidi da inalazione

e gli aromi (articolo 62-*quater*, comma 6) e per i prodotti contenenti nicotina (c.d. *nicotine pouches*: articolo 62-*quater*.1, comma 15-*quater*).

La modifica all'articolo 62-*quater*.2, comma 13, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (**lettera d**), è finalizzata a colmare un vuoto sanzionatorio determinatosi a seguito delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, adottato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111. In particolare, tali modifiche hanno comportato il venir meno, nell'articolo 61 del TUA, del richiamo all'applicabilità dell'articolo 50 ai prodotti soggetti a imposta di consumo, senza che una corrispondente previsione fosse contestualmente inserita nell'articolo 62-*quater*.2, relativo ai prodotti solidi da inalazione. Diversamente, per i prodotti liquidi da inalazione e gli aromi (articolo 62-*quater*, comma 6) e per i prodotti contenenti nicotina (articolo 62-*quater*.1, comma 15-*quater*), al fine di sanzionare le fattispecie riconducibili all'irregolare tenuta della contabilità e all'omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni, è stata espressamente prevista l'applicazione dell'articolo 50.

L'integrazione proposta completa, pertanto, il sistema sanzionatorio, consentendo di contrastare con maggiore efficacia le violazioni in materia di imposta di consumo e di prevenire condotte elusive o fraudolente. Ne deriva un rafforzamento del presidio delle entrate erariali e un contributo alla riduzione dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, nonché delle correlate forme di illegalità nel settore.

In tal modo si rafforza l'efficacia dell'azione di accertamento dell'imposta di consumo, del recupero del gettito e dell'applicazione delle sanzioni nei casi di sottrazione dei prodotti all'accertamento ovvero di gestione irregolare della contabilità da parte dei soggetti obbligati.

La modifica di cui alla **lettera e**) si inserisce nel medesimo quadro motivazionale illustrato con riferimento alla lettera d), in quanto mira a colmare il vuoto sanzionatorio determinatosi a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, adottato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, che hanno inciso sul previgente richiamo all'applicazione dell'articolo 50 del TUA.

In coerenza con tale impostazione, l'intervento estende ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo di cui all'articolo 62-*quinquies* del TUA l'applicazione dell'articolo 50 e assoggetta la relativa commercializzazione alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 18, per quanto applicabile.

Nel complesso, le modifiche introdotte in coerenza con i criteri di delega di cui agli **articoli 12 e 16 della legge n. 111 del 2023** rafforzano in maniera significativa il presidio fiscale e il monitoraggio della filiera, consentendo di individuare tempestivamente eventuali anomalie o irregolarità. Ciò si traduce, in una maggiore efficacia nell'accertamento dell'imposta di consumo, nel recupero del gettito e nell'applicazione delle sanzioni nei casi di sottrazione dei prodotti all'accertamento ovvero di gestione irregolare della contabilità da parte dei soggetti obbligati.

Il nuovo impianto consente, inoltre, di integrare e semplificare l'attività amministrativa, rendendo la disciplina uniforme ai modelli già operativi per gli altri prodotti del comparto, nonché più coerente e adeguata alle esigenze emerse nella prassi, con effetti positivi in termini di trasparenza e di sicurezza della filiera per gli operatori.

## **TITOLO X – Disposizioni finali**

**Art. 27 – Disposizioni finanziarie**

**Art. 28 – Entrata in vigore**

Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 riguardano, rispettivamente, la copertura finanziaria degli articoli 6, 10 e 11 e l'entrata in vigore del provvedimento.

